

ORIGINALE

Rep. 17/2014

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO,
MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA
PREDOSA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE**

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno ventinove (29) del mese di dicembre (12), nella Sede dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,

TRA

- Il Comune di **Casalecchio di Reno**, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore, Sig.ra Antonella Micele, nata a Bologna (BO) il 16.02.1970, (C.F. Ente 01135570370), la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzata in forza del provvedimento sindacale "Nomina e delega delle funzioni assessorili", protocollo generale n. 17634 dell'11 giugno 2014 e in forza della delibera di Consiglio n. 102 del 18/12/2014;
- Il Comune di **Monte San Pietro**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Rizzoli, nato a Bologna il 24.04.1950, (C.F. Ente 80013730371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monte San Pietro, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 18/12/2014, esecutiva;
- Il Comune di **Sasso Marconi**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,



Sig. Stefano Mazzetti, nato a Bologna il 06.02.1967, (C.F. Ente 01041300375), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sasso Marconi, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 17/12/2014, esecutiva;

– Il Comune di **Valsamoggia**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,


Sig. Daniele Ruscigno, nato a Bologna (BO) il 26.07.1974, (C.F. Ente 03334231200), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Valsamoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 18/12/2104, esecutiva;

– Il Comune di **Zola Predosa**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,

Sig. Stefano Fiorini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 04.04.1965, (C.F. Ente 01041340371), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zola Predosa, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 10/12/2014, esecutiva;

– L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, rappresentata dal Presidente, Sig. Massimo Bosso, nato a Casalecchio di Reno (BO) il 15.01.1958, (C.F. Ente 91311930373), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. 22 del 22/12/2014, esecutiva;

PREMESSO CHE:



- L'Unione di Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Samoggia costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009 che è subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia ;

- L'Unione di Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia è ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012;

- L'art.7, co. 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella relativa alla protezione civile;

- Lo statuto dell'Unione all'art. 7 prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni che approvano la convenzione associativa;


- I Comuni intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di gestione e amministrazione del personale all'Unione di comuni che provvederà ad esercitarle in forma associata per conto degli stessi Comuni mediante l'Ufficio Servizio di Protezione Civile Associato;

tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione di



Comuni, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia di protezione civile.

L'Unione di Comuni si impegna ad esercitare tali funzioni mediante l'attivazione di un "Servizio Associato di Protezione Civile" per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la Protezione Civile nel territorio dell'Unione di comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla L.R. 1/2005.

Art. 2 Conferimento di funzioni


I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, conferiscono all'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia le proprie funzioni in materia di protezione civile con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.

L'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia accetta il presente conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto.

Art. 3 Organizzazione del servizio

L'espletamento delle funzioni in materia di personale come individuate dal presente è gestito mediante un "Servizio Associato di Protezione Civile" costituito ai sensi della presente convenzione.

I comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'Unione, che accetta, la redazione, l'aggiornamento e l'approvazione del Piano di Protezione Civile sovracomunale che ha efficacia su tutto il territorio dei Comuni. A tale fine,



l'Unione è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, soggetti privati e cittadini.

Fino all'approvazione del Piano di Protezione Civile sovracomunale saranno in vigore i piani comunali di Protezione Civile dei singoli enti.

L'Unione di Comuni gestisce le seguenti attività:

- predisposizione di studi di settore finalizzati alla realizzazione del Piano di Protezione Civile sovracomunale;

- approvazione del Piano di Protezione Civile dell'Unione;


- coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla Protezione Civile, nonché con le Associazioni di Volontariato e le altre realtà presenti sul territorio dell'Unione attivabili in Protezione Civile;

- istituzione del C.O.M. (Centro Operativo Misto), unico per l'area dell'Unione;

- attivazione e gestione del C.O.C. dell'Unione (C.O.U.), delle Unità di Crisi Territoriale (U.C.T.) e delle Unità di Comando Locale (U.C.L.) e implementazione delle attività collegate;

- realizzazione di un Ufficio sovracomunale di Protezione Civile che si occupi delle attività di supporto ai singoli uffici comunali sia durante le fasi di emergenza che in tempo di pace;

- raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti, necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'utilizzo di




strumenti informatici;

- predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici, mediante la divulgazione di mappe online ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso;
- diffusione della conoscenza delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, nei confronti della popolazione anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- acquisizione e conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio del Coordinamento dei Volontari dell'Unione, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- organizzazione e coordinamento delle esercitazioni di Protezione Civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate;
- Periodica formazione degli operatori di Protezione Civile e referenti delle funzioni del C.O.U.

I singoli Comuni si impegnano a gestire le seguenti attività:

- Raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni di dati utili per il completamento e l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile sovracomunale ;
- Collaborazione da parte di tutti gli uffici comunali per fornire dati, informazioni, collaborazione attiva per la redazione e mantenimento del piano di Protezione Civile dell'Unione e per ogni altra necessità in materia di Protezione Civile secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico



operativi disposti dall'Unione di Comuni;

- Nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la Protezione Civile addetto a relazionarsi con l'ufficio dell'Unione di Protezione Civile di cui al successivo art. 5, ponendosi quale riferimento privilegiato per le relazioni tra l'Unione e i singoli comuni, il quale in particolare curi:

- il reperimento dei dati mancanti, e il loro invio all'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione con modalità che verranno concordate;
- la partecipazione alle riunioni del Tavolo permanente di Protezione Civile dell'Unione;
- la partecipazione a corsi di formazione;
- la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

- Anche in aggiunta a quanto previsto dal successivo art. 6, messa in disponibilità dell'Unione di tutte le proprie dotazioni in termini di territorio, strutture, mezzi e personale che, in condizioni di emergenza, vengono gestite immediatamente, direttamente e fino al cessare dell'emergenza dal Responsabile della Protezione Civile sovracomunale, mentre in tempo di pace sono messe a disposizione del Responsabile sovracomunale, in base a singole richieste da effettuarsi di volta in volta e



per specifiche attività di Protezione Civile tipiche del tempo di pace.

- Dotarsi di polizza assicurativa sempre attiva che contempra i rischi per infortunio e la copertura per responsabilità civile per i singoli cittadini che offrono il proprio aiuto in caso di calamità e che non intervengono come iscritti ad associazioni di volontariato coinvolte nella gestione dell'emergenza.

- Autorizzare, fin dalla data della firma della presente convenzione, il proprio personale ad operare su tutti i territori dell'Unione secondo le modalità indicate in questo atto e in ossequio a quanto previsto dal Piano sovracomunale di Protezione Civile


Utilizzo e gestione del volontariato

Nell'organizzazione del servizio l'Unione si avvale della collaborazione dei volontari favorendo l'aggregazione e la strutturazione funzionale attraverso un coordinamento sovra comunale

Per l'organizzazione del servizio si intende realizzare un coordinamento delle associazioni di volontariato che comprenda associazioni e gruppi di protezione civile e associazioni di volontari prive di tale specializzazione, attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di Protezione Civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. Inoltre si prevede di costituire una rete di volontariato per le emergenze di Protezione Civile coinvolgendo tutti i cittadini

Il Centro Operativo dell'Unione

Il centro decisionale di Protezione Civile per emergenze sul territorio dell'Unione denominato C.O.U. (Centro Operativo dell'Unione), si attiva a



cura del responsabile della Protezione Civile sovracomunale, autonomamente, ovvero su richiesta di uno dei Sindaci dell'Unione o della Prefettura.




Propone la richiesta per la ridefinizione dei C.O.M. (Centro Operativo Misto), da inoltrare alla Agenzia di Protezione Civile Regione Emilia Romagna, promuovendo l'accorpamento dei comuni dell'Unione nel medesimo C.O.M.

Ambito territoriale e funzionale

L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione. Tale ambito territoriale individuato anche per il personale di Polizia Municipale dei Comuni dell'Unione chiamato ad operare occasionalmente in tempo di pace o in situazioni di *prevenzione ed emergenza di Protezione Civile* e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 5 della legge 65/1986 (porto dell'arma), esplicitamente autorizzato, a far data dalla firma della presente convenzione a circolare e operare armato, nei territori dell'Unione per attività legate alle funzioni di Protezione Civile indicate nella presente convenzione e di Polizia Locale previste nelle leggi regionali e nazionali comunque derivanti da situazioni di emergenza.

L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito



dalla presente convenzione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Igiene e Sanità pubblica (art. 50, commi 4-5), oltre ai compiti in veste di "Ufficiale di Governo" (art. 54 TUEL)

Art. 4 Beni immobili, mobili e attrezzature

I Comuni mettono a disposizione dell'Unione i beni immobili, mobili ed attrezzature di loro proprietà, necessari per l'esercizio delle funzioni e delle attività di Protezione Civile dell'Unione.

Il dettaglio dei beni immobili, mobili ed attrezzature a disposizione dell'Unione sarà contenuto in apposita sezione del Piano di Protezione Civile dell'Unione.

La messa a disposizione dei beni immobili, mobili ed attrezzature è a titolo temporaneo e gratuito. Ai comuni proprietari dei singoli beni spettano gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.


In caso di modifica della composizione dell'Unione, i beni di proprietà dell'Ente uscente rientrano nella sua disponibilità fatto salvo diversa deliberazione della Giunta dell'Unione.

In caso di beni indivisibili acquistati direttamente dall'Unione con risorse proprie, la destinazione sarà definita con deliberazione della Giunta dell'Unione.

A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita




all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.



Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni messi a disposizione dell'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.



L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.




L'Unione utilizza i beni in disponibilità con diligenza.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli



immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.



Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di



questi.

Eventuali beni mobili che i singoli comuni hanno dato in concessione, in comodato d'uso gratuito o ad altro titolo ad associazioni di Volontariato locali o altri soggetti per attività di Protezione Civile si intendono comunque a disposizione dell'Unione per le esigenze diffuse o locali.

Art. 5 Coordinamento e programmazione del servizio

Il coordinamento politico è garantito dai Sindaci.

E' istituito il Tavolo tecnico permanente composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, dal personale dell'ufficio di Protezione Civile dell'Unione e dal Responsabile di Protezione Civile dell'Unione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione.

Il Tavolo tecnico permanente ha competenze di natura consultiva e di supporto al Responsabile della Protezione Civile sovracomunale nello svolgimento delle sue funzioni.

Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'unione di comuni fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai tecnici comunali referenti per la Protezione Civile.

In ordine alla presente convenzione, il tavolo tecnico sovrintende:

- Redazione e monitoraggio dei regolamenti di cui alla presente convenzione;
- Monitoraggio del servizio in relazione, agli enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito del tavolo, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
- Supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni



necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli uffici comunali competenti;

- Verifica proposte e pareri degli organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione del servizio.

Art. 6 Modalità di esercizio delle funzioni conferite

L'Unione di Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione anche economica del servizio associato secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel bilancio di previsione annuale approvato con le modalità di cui al successivo articolo 9.

L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto la stessa è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione.

L'Unione attua la presente convenzione dal 1.1.2015 con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Unione.

Art. 7 Sede

La sede è definita dalla Giunta dei Sindaci dell'Unione, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività del servizio di Protezione Civile



Associato.

In particolare, il Piano sovracomunale di Protezione Civile indicherà la sede del C.O.C. dell'Unione (C.O.U.) e delle Unità di Crisi Territoriali (UCT).

Articolo 8 Personale

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 9, l'Unione di Comuni predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio di Protezione Civile Associato, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività.

2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione di Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.

3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.

4. L'Unione di Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento del Servizio di Protezione Civile Associato o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.


Articolo 9 Risorse finanziarie

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

2. La gestione finanziaria del Servizio di Protezione Civile Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un




rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.




3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:



- l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio di Protezione Civile Associato nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;



- il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.



4. Il preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio di Protezione Civile Associato viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico - amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.



5. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa dell'Ufficio Associato aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a



carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all'Ufficio Associato.

6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell'Ufficio Associato dell'anno successivo mediante apposita variazione.

7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.

9. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti parametri:

- 90% in base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente;

- 10% in base alla estensione del territorio comunale.

10. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune.

11. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

12. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del



dipendente con cadenza semestrale.

13. Gli organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi complessivi dell'Ufficio Servizio di Protezione Civile Associato, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.





Articolo 10 Durata e recesso

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accessi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per



ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. **La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successivi del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.**

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI

IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALLI DEL RENO,

LAVINO E SAMOGGIA

